

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMPOSTAGGIO ED ALBO DEI
COMPOSTATORI**

Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 03.03.2022

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Il compostaggio nel territorio del Comune	4
Art. 4 – Albo Compostatori.....	4
Art. 5 – Utenze aventi diritto	5
Art. 6 – Rifiuti compostabili	5
Art. 7 – Rifiuti non compostabili	6
Art. 8 – Pratica del compostaggio e distanze dai confini.....	7
Art. 9 – Riduzione Tassa Rifiuti	8
Art. 10 – Altre facilitazioni	8
Art. 11 – Organizzazione dell’Albo.....	8
Art. 12 – Formazione e accertamento	8
Art. 13 – Variazioni da comunicare all’Albo Comunale Compostatori	9
Art. 14 – Rinnovo iscrizione all’Albo Compostatori.....	9
Art. 15 – Cancellazione dall’Albo Compostatori.....	9
Art. 16 – Controlli e cancellazioni dall’Albo Compostatori.....	10
Art. 17 – Decadenza dalla riduzione Tassa Rifiuti	11
Art. 18 - Norme transitorie.....	11

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo dei rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero. Il Regolamento disciplina, altresì, la relativa riduzione della Tassa Rifiuti per le utenze presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella pratica del compostaggio stesso.

Le utenze che effettuano il compostaggio domestico, contribuendo a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana, consentono, infatti, una riduzione dei costi associati alla raccolta, al trasporto e al trattamento/smaltimento finali, ed hanno diritto ad una riduzione della Tassa Rifiuti, secondo le previsioni di legge e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

- Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- Compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- Autocompostaggio o compostaggio domestico: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- Compost: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.

Art. 3 – Il compostaggio nel territorio del Comune

L'Amministrazione comunale:

- Sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento mediante compostaggio dei rifiuti a matrice organica, prodotti sul territorio di propria competenza;
- Assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio;
- Premia la pratica del compostaggio domestico effettuata mediante compostiere di proprietà e compostiere fornite dall'Ente, assicurando la riduzione della Tassa Rifiuti, facilitazioni o premialità che dovessero essere ritenute utili alle finalità di cui all'art. 1.

Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri residui organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme agli altri rifiuti raccolti al servizio di Igiene Urbana.

Art. 4 – Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti, domestici e non domestici, che dichiarano di trattare, in modo autonomo e continuativo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Il Comune si impegna a redigere un Albo Compostatori contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di adesione al compostaggio e che sono risultate in regola con i controlli di volta in volta effettuati ai sensi dell'art. 16.

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, secondo quanto previsto nel successivo art. 5, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso apposito modulo distribuito dall'URP Comunale ovvero dall'ufficio Tecnico (Allegato 1 al presente Regolamento).

La domanda potrà essere consegnata agli uffici competenti o inviata via e-mail o pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.arnara.fr.it

A seguito dell'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori verrà assegnato a ciascun utente un numero identificativo. Tale numero consentirà il ritiro della compostiera fornita dall'Ente.

Gli utenti che risultano già iscritti al ruolo TARI come compostatori, sono tenuti a verificare se possiedono i requisiti previsti nel presente Regolamento e a presentare la domanda di aggiornamento all'Albo, entro il con le modalità indicate nel presente articolo.

La mancata presentazione della domanda comporterà la decadenza automatica dai relativi benefici.

Art. 5 – Utenze aventi diritto

Hanno diritto a presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale Compostatori e, quindi, a godere delle agevolazioni le utenze domestiche e non domestiche:

- intestatarie della Tassa Rifiuti e beneficiarie del servizio comunale di gestione rifiuti. Le utenze devono disporre di un terreno (di proprietà o nella disponibilità dell'intestatario della Tassa Rifiuti), pertinenziali o adiacenti all'abitazione/attività per cui si è utenza Tari, sufficientemente ampia (minimo 30 mq). In caso di posizionamento della compostiera in un'area comune, condominiale e/o indivisa, la domanda deve essere preventivamente avallata dall'Assemblea condominiale o dagli aventi titolo.
- che non abbiano insoluti pregressi relativi alla Tassa Rifiuti.

Tali soggetti devono esplicitamente dichiarare:

- a) il numero di componenti del nucleo familiare (nel caso di utenze domestiche);
- b) la disponibilità per la fase di formazione e accertamento, nonché per l'attività di verifica e controllo, che il Comune deciderà di attuare;
- c) di effettuare, in modo continuativo ed esclusivo, il compostaggio dei propri rifiuti biodegradabili su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o adiacenti all'abitazione per cui si è utenza Tari, sui quali distribuire il compost prodotto.

Le utenze aderenti alla pratica del compostaggio rinunciano alla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica e restituiscono al gestore i relativi contenitori. Tale restituzione è, in ogni caso, condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni sulla Tassa Rifiuti.

Art. 6 – Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti scarti/rifiuti:

- a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the);

- b. gusci d'uova, penne di volatili;
- c. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche);
- d. paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e. fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette (non colorati, non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere, e in piccola quantità);
- f. cenere di combustione di scarti vegetali;
- g. elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante (con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio) e non devono superare il 20 % ca. del totale dei rifiuti immessi nella compostiera.

È vietato l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

E', inoltre, vietato conferire nella compostiera l'olio di frittura.

È, altresì, raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di Raccolta comunale e, per nessun motivo, dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

Art. 7 – Rifiuti non compostabili

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: *metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.*

Art. 8 – Pratica del compostaggio e distanze dai confini

Per praticare l'autocompostaggio le utenze devono avere la disponibilità di un'area verde sufficientemente ampia (minimo 30 mq) per utilizzare composter statici pronti all'uso, di proprietà o forniti dall'Ente.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non si trovi all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale o attività, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, allo scopo di evitare emissioni odorogene fastidiose o compromissione delle condizioni di igiene e decoro.

Per una buona riuscita della pratica dell'autocompostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido prodotto, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto, cosiddetto strutturante (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- d) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- e) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente il materiale (almeno una volta a settimana), per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- f) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- g) limitare il conferimento di eccessive quantità di scarti di carne, pesce e formaggio.

La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, e di almeno 5 m da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Art. 9 – Riduzione Tassa Rifiuti

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della Tassa Rifiuti pari al 15% della quota variabile, in relazione alla rinuncia o meno del servizio raccolta domiciliare dell'umido.

L'importo di tale riduzione è stabilito dal Consiglio Comunale, in fase di approvazione del Bilancio e contestualmente all'adozione delle relative tariffe TARI.

Art. 10 – Altre facilitazioni

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni e benefits a favore delle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 11 – Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e le attività ad esso connesse sono gestite dal Servizio Tecnico in accordo con il Servizio Tributi.

Art. 12 – Formazione e accertamento

Il Comune organizza attività di formazione per gli utenti che aderiscono alla pratica del compostaggio, attraverso:

- attivazione di iniziative formative, con modalità e procedure stabilite di volta in volta dall'Ente;
- sviluppo di materiale formativo e informativo.

Ai fini conoscitivi, il Comune potrà somministrare moduli e questionari di rilevazione o utilizzare altri strumenti, finalizzati ad accertare l'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio e la presenza di eventuali problemi/carenze da affrontare e risolvere.

Art. 13 – Variazioni da comunicare all'Albo Comunale Compostatori

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti del nucleo familiare, il cambiamento del sito dove si effettua il compostaggio, il venir meno delle condizioni per praticare il compostaggio, ecc., devono essere comunicate, in carta semplice o via e-mail/pec, agli uffici competenti per la gestione dell'Albo Comunale Compostatori.

Art. 14 – Rinnovo iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia e/o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone, naturalmente, la continuazione dell'impegno da parte dell'utenza nella pratica del compostaggio e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

L'aggiornamento materiale dell'Albo Comunale Compostatori sarà effettuata, annualmente, dagli uffici competenti, sulla base delle nuove domande pervenute, dell'esito delle verifiche effettuate, delle disdette inviate dalle utenze, e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Art. 15 – Cancellazione dall'Albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, da consegnare all'Ufficio tecnico da inviare via e-mail/pec, indirizzata agli uffici competenti per la gestione dell'Albo, indicante la data dalla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso (Allegato 2 al presente Regolamento). Sarà cura del personale che gestisce l'Albo Comunale Compostatori trasmettere la domanda di cancellazione all'ufficio TARI.

In tal caso, l'utente si impegna alla restituzione della compostiera fornita dall'Ente.

Art. 16 – Controlli e cancellazioni dall'Albo Compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio, il Comune predispone controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei Compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Detti controlli verificheranno anche l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati, con possibile riscontro fotografico.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica per assenza dell'utente, verrà rilasciato specifico avviso nella cassetta postale e, contestualmente, sarà inviata comunicazione tramite servizio postale e/o e-mail/pec. Nell'avviso in questione, verrà richiesto all'utente di contattare gli uffici competenti, entro 30 giorni, per concordare un appuntamento. Nel caso l'utente non adempia, ovvero risulti assente all'appuntamento concordato, si procederà d'ufficio alla cancellazione dello stesso dall'Albo e all'esclusione dalle riduzioni tariffarie vigenti per la durata del periodo 6 mesi antecedente alla data della contestazione e al recupero del relativo importo. Dei controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata/inviata (tramite servizio postale e/o e-mail/pec) all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio secondo il presente Regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine, ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo; seguirà l'esclusione dalle riduzioni tariffarie vigenti per la durata del periodo di 6 mesi antecedente alla data della contestazione e il recupero del relativo importo.

Nel caso in cui l'utente impedisca e/o ostacoli la verifica, sul posto, della corretta pratica del compostaggio, verrà disposta l'immediata cancellazione dell'utente dall'Albo dei compostatori; seguirà l'esclusione dalle riduzioni tariffarie vigenti per la durata dell'intero periodo 6 mesi antecedente alla data della contestazione e il recupero del relativo importo.

La cancellazione dall'Albo comporterà l'obbligo della restituzione della compostiera fornita dall'Ente.

Nel caso di avvenuta cancellazione dall'Albo Compostatori, l'utente potrà tornare a godere della riduzione della Tassa Rifiuti solo previa nuova iscrizione, con le modalità previste nel presente Regolamento.

Art. 17 – Decadenza dalla riduzione Tassa Rifiuti

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori, così come previsto dall'art. 15, comporta la decadenza dal diritto alla riduzione della tassa annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo.

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 16, comporta la decadenza dalla riduzione della Tassa Rifiuti. In questo caso, è previsto anche il recupero dell'importo relativo al periodo 6 mesi contestato e la trasmissione, della copia del verbale di esito negativo dei controlli, all'ufficio competente per l'applicazione della TARI.

Art. 18 - Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa di settore e ai Regolamenti comunali.

All'UFFICIO
del COMUNE di

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI E DI CONTESTUALE RIDUZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI

Il sottoscritto :

Cognome Nome.....

Residente in Via/Piazzan.c.

Comune.....CAP.....

Codice Fiscale.....

Recapito telefonico e-mail/pec

intestatario dell'utenza relativa alla civile abitazione sita in *(da compilare solo se diverso dal richiedente)*:

Via/Piazzan.c.

Comune.....CAP.....

O

In qualità di della Soc

avente sede legale a

in Via/Piazza n.,

C.F., tel.e-mail/pec.....

CHIEDE

- l'applicazione della riduzione della tassa, prevista dal Regolamento Comunale di Compostaggio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data
- l'assegnazione di n. 1 compostiera da litri o litri.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000:

- che l'immobile/attività oggetto della richiesta di riduzione, sito all'indirizzo sopra indicato è iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa Tassa Rifiuti e che, in relazione al pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso;
- che non si è beneficiato di altri precedenti affidamenti di compostiere;
- che il nucleo familiare è composto da n.....persone (nel caso di utenze domestiche);
- che l'utenza è dotata di giardino o area verde, ad uso esclusivo, di mq.;
- che l'utenza è parte di un condominio/area comune composto da n. appartamenti, con superficie condominiale a giardino o area verde di mq. e di utilizzare tale spazio comune nel rispetto dei limiti previsti dal codice civile in merito all' "uso di cosa comune" (si allega il verbale di approvazione dal parte dell'Assemblea condominiale o dagli aventi titolo);
- che in caso di mancata assegnazione della compostiera in comodato d'uso gratuito effettuerà il compostaggio della frazione organica attraverso compostiera propria dil;
- di aver letto e di approvare le norme del Regolamento dell'Albo comunale Compostatori e, in particolare, di IMPEGNARSI:
 1. ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento dell'Albo Comunale Compostatori e alle indicazioni fornite dal Comune;
 2. a distribuire il compost prodotto, esclusivamente, sul giardino o area verde o terreno privato, di proprietà o in disponibilità, pertinenziale o adiacente all'abitazione/attività per cui si è utenza Tari;
 3. a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dall'Ente;
 4. a collocare la compostiera domestica ad una distanza di almeno metri 2 dal confine di proprietà e di almeno 10 m da porte o finestre delle altrui abitazioni;
 5. a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o un suo utilizzo non corretto o improprio o sporadico;
 6. a consentire l'accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera, al personale incaricato per l'assistenza tecnica alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della compostiera stessa;
 7. a consentire ogni eventuale accertamento e controllo sulla corretta pratica del compostaggio;
 8. a comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuata pratica del compostaggio, il numero di svuotamenti della compostiera (una volta riempita completamente).

Data

IL RICHIEDENTE

I dati personali contenuti in questo modulo verranno utilizzati dall'Ufficio referente per la gestione ed il controllo della pratica di compostaggio.

Si autorizza, pertanto, al trattamento dei propri dati personali, per le finalità connesse alla gestione della pratica del compostaggio, secondo la Legge sulla Privacy n.196/2003.

Firma.....

RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER RINUNCIA AD EFFETTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO

Il/La sottoscritto/a Residente a alla Via/Piazza Cod. Fisc..... in qualità di intestatario/a dell'utenza iscritta al ruolo TARI n°.....,

O

In qualità di della Soc.....
avente sede legale a
in Via/Piazza..... n., iscritto al TARI n°.....,

PREMESSO CHE IN DATA

ha presentato istanza per la riduzione della Tassa Rifiuti accordata a coloro che effettuano il compostaggio

COMUNICA

- 1) di rinunciare ad effettuare il compostaggio con decorrenza dal.....;
- 2) di rinunciare, conseguentemente, alla corrispondente riduzione sulla Tassa Rifiuti precedentemente accordata.

Data

IL DICHIARANTE
